

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento -  
Tardiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8 bis, del  
d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 176 del 2020 -  
Istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per esiguità del  
termine imposto dalla disciplina - Infondatezza - Fondamento -  
Fattispecie.

Con riguardo alla tardiva formulazione della richiesta di discussione  
orale ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020,  
convertito dalla l. n. 176 del 2020, non può essere accolta l'istanza  
di rimessione in termini basata sull'esiguità del termine imposto dal  
regime transitorio correlato alla immediata vigenza della norma,  
perché l'istituto previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone  
la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad  
un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già  
un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella  
specie, la S.C. ha ritenuto che le circostanze dedotte, costituite  
dalla brevità del termine di 25 giorni prescritto dalla norma  
transitoria e dal "particolare periodo in cui è avvenuta la  
pubblicazione della legge", comportassero semplici difficoltà per il  
compimento tempestivo di un'attività difensiva elementare, quale la  
formulazione della richiesta di discussione).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2610 del 04/02/2021

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 153](#)